



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'

prot. n. 12 del 6 dicembre 2012

Al Magnifico Rettore

Al Direttore Generale

e p.c.

Al Senato Accademico

Al Consiglio d'Amministrazione

Alla Consigliera di Parità della Regione Liguria

Loro Sedi

Oggetto: Circolare n. 21 del 31 ottobre 2012, in materia di interpretazione dell'art. 18, lettere b) e c) della legge 240/2010.

In virtù delle competenze che lo Statuto vigente, ai sensi dell'art. 28, IV comma, attribuisce al Comitato per le Pari Opportunità, si ritiene opportuno evidenziare gli effetti discriminatori derivanti dall'applicazione della circolare in oggetto.

Alla luce del nuovo assetto organizzativo dell'Ateneo in macro-dipartimenti, tale circolare, infatti, nel precludere ai coniugi la partecipazione a bandi di chiamata di professori, di reclutamento di ricercatori e di conferimento di assegni di ricerca nello stesso dipartimento, impedisce loro, di fatto, se non a costo di difficoltosi trasferimenti che rischiano di compromettere l'unità familiare, qualsiasi possibilità di progressione di carriera o di accesso alla stessa: questo, a motivo di una scelta individuale insindacabile (come quella di contrarre matrimonio), che rientra nell'ambito di libertà costituzionalmente protette.

Ricordiamo, a questo proposito, che in altri Paesi europei, ad esempio in Germania, la normativa in materia tende ad agevolare, anziché ostacolare, le coppie in cui entrambe le parti intraprendono una carriera accademica, anche nella ragionevole considerazione del fatto, statisticamente molto frequente, che l'instaurarsi di relazioni coniugali trova origine proprio dall'incontro di persone che condividono lo stesso ambiente lavorativo.

Nel caso di specie, poi, il pregiudizio, in termini di limitazione di diritti garantiti dalla nostra Costituzione (la libertà di partecipazione a concorsi pubblici e, in ultima istanza, il diritto alla libertà matrimoniale e alla tutela della famiglia), deriva dall'applicazione di un atto amministrativo di dubbia legittimità sotto il profilo giuridico.

Anzitutto, la disposizione di cui all'art. 18, lett. b) e c) della legge 240/2010, oggetto di interpretazione da parte della Direzione generale, si limita a inibire a parenti e affini (e non

ad altre categorie) l'accesso ai bandi sopra indicati. Nell'estendere analogicamente tale divieto a una categoria di persone – i coniugi, come tali né parenti, né affini – non espressamente prevista dalla legge, la circolare si pone in aperto contrasto rispetto a una direttiva interpretativa ampiamente consolidata nel nostro ordinamento giuridico, che trova riscontro nell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile: quella secondo cui le eccezioni a una regola generale (in tal caso, l'accesso senza restrizioni a un posto pubblico a seguito di regolare superamento di una procedura comparativa) non ammettono, per motivi garantistici, interpretazioni analogiche, ma devono essere interpretate in senso letterale. Peraltro, nel caso considerato, a favore di un'interpretazione testuale della disposizione in esame, depone anche la chiara intenzione del legislatore: l'originaria previsione espressa del vincolo di coniugio, come causa di esclusione dalla partecipazione ai bandi, è stata infatti eliminata da un emendamento successivo.

Si potrebbe, in effetti, ipotizzare che la norma della legge 240 del 2010, se intesa nel senso di essere applicabile solo a parenti e affini e non anche ai coniugi, presenti profili di incostituzionalità, ma la questione andrebbe sollevata nelle apposite sedi giurisdizionali e l'ipotesi, in ogni caso, non autorizza gli organi amministrativi di un Ateneo a disapplicare la norma.

Infine, lo stesso richiamo al Codice etico, invocato a sostegno dell'interpretazione costituzionalmente orientata proposta nella circolare, appare inopportuno: tale codice, infatti, oltre a identificare alcuni presupposti di fatto che *possono* dare luogo a conflitti di interessi (art. 5), si limita a sanzionare comportamenti "fattivamente" nepotistici (art. 6). È tuttavia da escludere che la mera partecipazione a un concorso pubblico, nel rispetto di procedure imparziali, dia necessariamente luogo a situazioni di conflitto di interessi o al perfezionarsi di condotte sanzionate dal codice etico. L'eventuale prova contraria andrebbe, quindi, fornita caso per caso.

Alla luce di questi rilievi, e della segnalazione di alcune situazioni pregiudizievoli sottoposte all'attenzione del Comitato scrivente, si invitano le SS.LL. a un ripensamento delle scelte interpretative operate nella circolare la quale, pur nel perseguimento di uno scopo del tutto condivisibile (prevenire e contrastare noti fenomeni di "familismo"), si avvale tuttavia di strumenti suscettibili di incidere su diritti fondamentali delle persone coinvolte. Riteniamo, infatti, che lo stesso scopo possa essere perseguito attraverso la garanzia di procedure comparative ispirate a rigidi criteri di trasparenza, valorizzazione del merito e imparzialità, anche in relazione alla composizione delle commissioni giudicatrici.

Auspichiamo, pertanto, che la circolare in oggetto venga ritirata o, in subordine, che i suoi effetti siano temporaneamente sospesi in attesa che sulla questione si pronuncino gli organi di governo dell'Ateneo.

Rimanendo in attesa di un gentile cenno di riscontro, porgiamo i più cordiali saluti.

Il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ateneo